



Comune di Vedano al Lambro

Provincia Monza e Brianza

Deliberazione n. 5

del 27/02/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU – ANNO 2023

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventisette** del mese di **febbraio**, presso la Sala Consiliare "A. Moro", di Largo Repubblica 3 con inizio alle ore **20.45**

IL CONSIGLIO COMUNALE

riunito in seduta **pubblica** di **prima convocazione** ed in sessione **ordinaria**, presieduto da CLAUDIO LAMBERTI, Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Segretario Generale Reggente, Claudio Giuseppe Ministeri ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

Cognome e Nome	Pres.	Cognome e Nome	Pres.
MERLINI MARCO	S	VILLA ILARIA	S
MEDICI MATTEO	S	RIBOLDI ANNAMARIA	N
LAMBERTI CLAUDIO	S	ROSSI PIETRO	S
ZAPPA OLIVIERO MARCO	S	SIANI ANNA	S
ALTIERI CHIARA CLAUDIA	S	LECCHI PATRIZIA REGINA	S
BIASSONI SILVANA ANNA MARIA	N	RIBOLDI LUCA	S
CASTOLDI FABIO	S		

PRESENTI: 11

ASSENTI: 2

Partecipano, senza diritto di voto, come Assessore Esterno: Lissoni Patrizia, Sforzini Sergio

Il Presidente del Consiglio, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere la seguente deliberazione:

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU – ANNO 2023

Il Presidente CLAUDIO LAMBERTI dà la parola all'Assessore SERGIO SFORZINI, il quale illustra la proposta all'ordine del giorno.

Il Consigliere PIETRO ROSSI rinvia a quanto esposto in occasione della discussione inerente alla precedente proposta.

Non si registrano ulteriori interventi e dichiarazioni e si passa quindi al voto.

Per gli interventi integrali si rinvia alla registrazione avvenuta a mezzo di apposito dispositivo e conservata presso gli uffici comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il comma 639, dell'art. 1 della L. n. 147/2013 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta Unica Comunale (IUC);
- la predetta IUC era composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);
- il comma 738, dell'art. 1 della L. n. 160/2019 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'Imposta Unica Comunale (IUC) a eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI) e, allo stesso tempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'Imposta Municipale Propria (IMU);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27 luglio 2020 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per le annualità d'imposta a partire dal 2020;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 23 marzo 2022 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'annualità 2022;

VISTO l'art. 1, L. n. 160/2019, e in particolare:

- il comma 748, che consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 616/1977, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750, il quale consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751, il quale consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano

- in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752, il quale consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
 - il comma 753, il quale consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
 - il comma 754, il quale consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
 - il comma 755, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della L. n. 208/2015, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale pubblicata nel sito *web* istituzionale del Dipartimento delle finanze del Mef ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08% in sostituzione della maggiorazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della L. n. 208/2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;
 - il comma 756, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF;
 - il comma 757, il quale prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;

CONSIDERATO altresì che:

- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021;
- con comunicato del 23 marzo 2021 il Ministero ha affermato che anche per il 2021 non è previsto il prospetto;
- a oggi non è stato emanato il decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 né è stata data attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 757;
- nella prospettiva dell'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 si ritiene opportuno comunque adottare la deliberazione in oggetto salvo eventuale nuova deliberazione da approvarsi a seguito dell'emanazione del predetto decreto e dell'attuazione di quanto stabilito dal successivo comma 757;

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006, il quale dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

VISTO l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, che dispone che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 360/1998;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

VISTO il decreto del Ministero dell'interno 13 dicembre 2022 che ha differito al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025;

VISTO il comma 775 della L. n. 197/2022 che ha disposto, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, la possibilità di approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022 stabilendo, a tal fine, il differimento al 30 aprile 2023 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023;

RICHIAMATO l'art. 1, L. n. 160/2019, e in particolare il comma 767, il quale:

- stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito Internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

- all'ultimo periodo, aggiunto dalla lett. b) del comma 837 dell'art. 1 della L. n. 197/2022, dispone che, in deroga alla "ultrattività" delle aliquote vigenti nell'anno precedente in ipotesi di mancata pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale delle aliquote entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, prevista dal comma 169 dell'art. 1 della L. n. 296/2006 nonché dal terzo periodo del

comma 767 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, in mancanza di una deliberazione approvata secondo le modalità previste dal predetto comma 757 e pubblicata nel termine di cui al comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755;

CONSIDERATE le esigenze finanziarie per l'anno 2023;

VISTA la L. n. 241/1990 e ss. mm. e ii.;

VISTO il combinato disposto degli artt. 42, comma 2, D.lgs. n. 267/2000, e 1, commi 748 e seguenti della L. n. 160/2019, in merito al profilo della competenza a deliberare;

VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITO il parere positivo reso ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-*bis*, D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii., dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

PRESENTI n. 11 Consiglieri, con voti favorevoli n. 7 e contrari n. 4 (Pietro Rossi, Anna Siani, Patrizia Regina Lecchi e Luca Riboldi) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) DI RICHIAMARE e approvare espressamente la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi dell'art. 3, L. n. 241/1990;

2) DI APPROVARE le seguenti aliquote dell'IMU (Imposta Municipale Propria) per l'anno 2023:

Tipologia imponibile	ALIQUOTE IMU	
Abitazioni principali delle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze (comma 748 L. n. 160/2019)	6,00‰	
Fabbricati rurali ad uso strumentale (comma 750 L. n. 160/2019)	1,00‰	
Terreni agricoli	10,20‰	

(comma 752 L. n. 160/2019)		
Immobili ad uso produttivo iscritti nella categoria catastale "D" (comma 753 L. n. 160/2019)	10,20‰	
Altri immobili (fabbricati non abitazioni principali ed aree fabbricabili) (comma 754 L. n. 160/2019)	10,20‰	

3) DI STABILIRE la detrazione d'imposta disciplinata dal comma 749 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, nella misura fissa di € 200,00;

4) DI DEMANDARE al Servizio Finanziario la pubblicazione delle aliquote e detrazione di cui ai punti precedenti nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze, rinviando a successiva eventuale deliberazione l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 756 e 757 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 a seguito dell'adozione del previsto decreto ministeriale e della relativa procedura.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESENTI n. 11 Consiglieri, con voti favorevoli n. 7 e contrari n. 4 (Pietro Rossi, Anna Siani, Patrizia Regina Lecchi e Luca Riboldi) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, dato atto della decorrenza della stessa dal 1° gennaio del 2023.



Comune di Vedano al Lambro

Provincia Monza e Brianza

Servizio Economico - Finanziario

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA¹

IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

in ordine alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente oggetto:

**APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
IMU – ANNO 2023**

esprime parere **favorevole**

Vedano al Lambro, 09/02/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to rag. Elisabetta Santaniello

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.

¹ Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49



Comune di Vedano al Lambro

Provincia Monza e Brianza

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE²

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

in ordine alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente oggetto:

**APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
IMU – ANNO 2023**

esprime parere **favorevole**

Vedano al Lambro, 09/02/2023

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Rag. Elisabetta Santaniello

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.

² Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49



Comune di Vedano al Lambro

Provincia Monza e Brianza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 5 DEL 27/02/2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA IMU – ANNO 2023**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to CLAUDIO LAMBERTI

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
F.to CLAUDIO GIUSEPPE MINISTERI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Vedano al Lambro, 08/03/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. SALVATORE RAGADALI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Vedano al Lambro, 08/03/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. SALVATORE RAGADALI